

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3313

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

MALFATTI FRANCESCO, CINCIARI RODANO MARIA LISA, SPECIALE, D'ALEMA, GIACHINI, GOLINELLI, FRANCO RAFFAELE, ABENANTE, BERNETIC MARIA, AMASIO, ASSENNATO, CALVARESI, D'IPPOLITO, ROSSI PAOLO MARIO, FASOLI, PAGLIARANI, BASTIANELLI, MARRAS, PELLEGRINO, MONASTERIO

Presentata il 12 luglio 1966

Erogazione di una somma pari a tre mensilità straordinarie in conto futuri miglioramenti a favore dei titolari di pensione a carico della Cassa nazionale per la previdenza marinara

ONOREVOLI COLLEGHI! — Com'è noto il Servizio statistico attuariale dell'I.N.P.S. ha predisposto uno schema di disegno di legge per il riequilibrio della Cassa nazionale per la previdenza marinara ed il miglioramento delle pensioni.

Lo schema a nostra conoscenza riguarda la « Gestione marittimi », ma è stato studiato qualche cosa di analogo anche per la « Gestione speciale ».

In base a tale schema si prevede: 1) l'obbligo assicurativo dei marittimi anche all'I.N.P.S. (Assicurazione generale obbligatoria) oltre che alla « Gestione marittimi » e la ricostituzione della posizione assicurativa all'I.N.P.S. per le pensioni erogate fino al 31 dicembre 1964; 2) il mantenimento della « Gestione marittimi » come « fondo integrativo » dell'I.N.P.S., sia per le vecchie pensioni che per la integrazione delle nuove (quelle erogate cioè dopo il 1° gennaio 1965); 3) l'abolizione delle cosiddette competenze medie convenzionali e la istituzione, al loro posto, delle retribuzioni medie effettive; 4) il calcolo del-

la nuova pensione sulla base di tanti trentesimi del 65 per cento della retribuzione media effettiva per ogni anno di navigazione e fino ad un massimo di trenta trentesimi; 5) la riliquidazione su detta base di tutte le pensioni erogate dal 1° gennaio 1965 fino all'entrata in vigore della legge; 6) un aumento del 20 per cento delle pensioni liquidate fino al 31 dicembre 1964 (legge 21 luglio 1965, n. 903); 7) l'adeguamento dei minimi delle pensioni anzidette ai minimi delle pensioni dell'I.N.P.S. (legge 21 luglio 1965, n. 903); 8) la maggiorazione per il coniuge e per i figli.

La decorrenza di tale nuovo trattamento è stata fissata, nello schema, al 1° gennaio 1965.

I colleghi sanno che il giorno 14 giugno 1966 si è svolto un dibattito alla Camera sulla base di alcune interpellanze con le quali si chiedeva un aumento immediato delle pensioni dei marittimi.

In quella sede il sottosegretario al lavoro onorevole Di Nardo non solo confermò la esistenza dello schema anzidetto e sommaria-

mente illustrato, ma confermò anche la volontà del Governo di recepirlo in un proprio disegno di legge e presentarlo alle Camere entro il 10 luglio 1966 (*Resoconto sommario* n. 473 del 14 giugno 1966, pag. 9).

Gli interpellanti presero atto di tale volontà del Governo.

Consapevoli però delle non lievi difficoltà per una rapida discussione ed approvazione prima delle ferie estive delle Camere, fu aggiunto che, ove il provvedimento avesse tardato ad essere presentato e il Parlamento non avesse potuto discuterlo ed approvarlo prima delle vacanze, sarebbe stato « necessario adottare provvedimenti provvisori urgen-

ti per far fronte alla situazione ». (*Resoconto sommario* n. 473 del 14 giugno 1966, pag. 9).

Purtroppo è noto che il Governo è venuto meno all'impegno assunto (presentazione del disegno di legge entro il 10 luglio 1966) e, quand'anche si decidesse a mantenerlo in questi giorni, il Parlamento, alla vigilia della chiusura, non sarebbe certamente in grado di discuterlo come si conviene ed approvarlo.

Per tutti questi motivi confidiamo che il Parlamento voglia discutere ed approvare subito la presente proposta di legge e dare così tangibile prova di giustizia nei confronti di una benemerita categoria che attende un segno di comprensione da ben 8 anni.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Ai titolari di pensione a carico delle Gestioni marittimi e speciale amministrate dalla Cassa nazionale della previdenza marinara è concessa una somma pari a tre mensilità straordinarie di pensione spettante alla data del 1° agosto 1966, in conto futuri miglioramenti.

ART. 2.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale provvederà ad anticipare i fondi occorrenti per l'attuazione di quanto previsto all'articolo 1.

ART. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.